Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 12 gennaio | Numero 8

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, in data 10 corrente mese, e in applicazione degli articoli 1 e 8 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che regola provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, sono stati nominati commissari del Governo:

per la città di Roma, il comm. ing. Amerigo Pullini, ispettore capo nel genio civile;

per la città di Napoli, il comm. Giuseppe Lustig, avvocato generale presso quella Corte d'appello;

per la città di Milano, l'avv. Mario Cattaneo, capo reparto dell' Ufficio municipale del lavoro nella stessa città;

per la città di Torino, l'ing. Enrico Borgesa, presidente di quella Deputazione provinciale;

per la città di Genova, il dott. Giulio Bertoldi, vice prefetto nella medesima città.

LEGGI E DECRETI

Il numero **2320** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuto che sono venute meno le ragioni per cui l'esercizio dei porti di Genova, Napoli, Civitavecchia e Livorno venne affidato a Regi commissari straordinari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri dei trasporti marittimi e ferroviari, del tesoro, delle finanze, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 dicembre 1919 sono abrogati:

1° - Il D. L. 18 aprile 1918, n. 541, che istituì un R. commissario presso il Consorzio autonomo del porto di Genova;

2° - Il D. L. 16 giugno 1918, n. 839, che affidò ad un R. commissario straordinario l'esercizio del porto di Napoli;

3° - Il D. L. 4 luglio 1918, n. 994, che affidò ad un R. commissario straordinario l'esercizio del porto di Civitavecchia;

4° - Il D. L. 12 settembre 1918, n. 1378, che affidò ad un R. commissario straordinario l'esercizio del porto di Livorno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - DE VITO - SCHANZER - TEDESCO - ALBRICCI - SECHI - PANTANO - VISOCCHI - FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **2324** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale n. 243 del 9 febbraio 1919;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con i ministri dell'interno del tesoro e con quello dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale n. 243 del 9 febbraio 1919 è modificato come appresso:

« Art. 3 — Tutte le provincie del Regno sono ammesse alla domanda di mutuo di cui agli articoli precedenti.

Nell'accoglimento delle domande stesse sarà tuttavia data la precedenza a quelle provincie che col 30 giugno 1918 risultino avere più del 70 0[0 dei comuni non collegati qualunque sia la loro popolazione ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **2314** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1857, n. 2313;

Visto il R. decreto 22 ottobre 1880, n. 5700, concernente l'amministrazione delle pensioni e del corredo degli allievi negli Istituti militari;

Visto il R. decreto 13 agosto 1897, n. 392, relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allievi dei collegi militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei RR. decreti 22 ottobre 1880, numero 5700 e 13 agosto 1897, n. 392, vengono modificate nel senso che per gli allievi dei collegi militari la quota a carico delle famiglie viene fissata nella misura seguente:

a) spesa di primo arredamento: L. 500;

b) pensione: L. 1080 annue;

c) quota per riparazioni e rinnovazione di corredo e per provvista di libri ed oggetti di cancelleria: L. 300 annue.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1919, ma non si estenderà ai giovani che alla data del decreto medesimo si trovano già in qualità di allievi nei collegi militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2465 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria, con effetto dalla data della sua stipulazione, la convenzione stipulata il giorno 29 settembre 1919 tra il comm. avv. Francesco Ettore De Gregorio, direttore generale delle opere idrauliche in rappresentanza del ministro dei lavori pubblici ed il sig. Bricito Zaccaria fu Giovanni Battista, sindaco del comune di Treviso, per la concessione da parte dello Stato al Comune stesso delle opere di sistemazione o di manutenzione del Sile tra Treviso e Casier e di costruzione ed esercizio di una centrale idroelettrica alla progressiva 2850 del divisato canale deviatore del Sile.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà effettuato, pei due esercizi finanziari 1920-921 e 1921-922 inclusivo, ed in conto della somma di L. 110 milioni assegnata per opere nuove di navigazione interna col decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, (art. 1 lett. *F*) l'annuo stanziamento di L. 760,500 per corrispondere all'Amministrazione comunale di Treviso la quota di spese facente carico allo Stato, nella misura dei tre quinti del costo massimo dell'opera previsto in L. 2.535.000.

Alla inscrizione in bilancio del contributo dello Stato si provvederà mediante storni da altri stanziamenti, sia in conto residui, sia in conto competenza.

Art. 3.

L'Amministrazione concessionaria, per la provvista dei fondi corrispondenti alla quota di spesa a suo carico, è autorizzata, oltre i limiti fissati dalle leggi in vigore, ad emettere obbligazioni od a contrarre prestiti con Istituti di credito in Italia od all'estero, ammortizzabili entro trent'anni dall'inizio dei lavori.

L'Amministrazione comunale è inoltre autorizzata a far cessione dei contributi a carico della provincia di Treviso.

Art. 4.

Le opere di cui all'art. 1° sono dichiarate di pubblica utilità ed alle relative espropriazioni procederà l'Amministrazione concessionaria.

Art. 5.

Alle espropriazioni occorrenti per le opere suddette sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'Amministrazione comunale potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

L'Amministrazione concessionaria ha fin d'ora la facoltà di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni ed edifici che potranno occorrere per sedi di scali in previsione di un maggiore movimento commerciale e di quelli che, trovandosi in vicinanza del canale, convenga riservare per magazzini e futuri impianti commerciali.

Questo piano, da compilarsi e pubblicarsi a termini degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e ad ogni effetto di ossa, sarà presentato per l'approvazione entro due anni ed approvato a termini dell'art. 22 della legge stessa.

Alle espropriazioni che siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni degli articoli 4 e 5.

Art. 7.

La convenzione 29 settembre 1919 è esente da tassa di bollo, da diritto di archivio e di segreteria ed essa, come tutti gli atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione dei terreni, nonchè di altri stabili necessari per la esecuzione dei lavori, sarà registrata col diritto fisso di L. 2,70.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2479 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 dicembre 1910, n. 867;
Visti i decreti Luogotenenziali 6 luglio 1919, n. 1239 e 21 settembre 1919, n. 1777;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'insegnanti delle scuole medie del Regno, incaricati dell'insegnamento all'estero, riceveranno una indennità di residenza secondo i luoghi ove risiedono e lo stato di famiglia e per la prima nomina una indennità di stabilimento secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Gli stipendi degl'insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole elementari maschili, femminili e dei giardini d'infanzia all'estero, le indennità di residenza, secondo la località ove risiede e lo stato di famiglia dell'insegnante, l'assegno per la direzione e le indennità di stabilimento per la prima nomina, sono determinate dalla tabella *B*, annessa al presente decreto.

Art. 3.

Agli attuali insegnanti di ruolo delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero, l'assegnazione degli stipendi di cui alla tabella *B* sarà fatta in base all'anzianità di servizio prestato nelle scuole medesime, risultante al 30 aprile 1919, a partire dalla loro prima nomina, anche se come incaricati, purchè gli anni passati col grado di incaricati siano già stati riconosciuti agli effetti dell'art. 45 della legge 18 dicembre 1910, n. 867.

Art. 4.

Nei nuovi stipendi restano assorbiti gli aumenti sessennali, quinquennali speciali e quelli di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 673.

Art. 5.

Gl'insegnanti elementari giudicati idonei all'ufficio direttivo (articolo 33, legge 18 dicembre 1910, n. 867) ove siano incaricati della direzione di un Istituto percepiranno l'assegno di cui alla tabella *B*,

per un triennio di prova, dopo il quale, se con esito favorevole, lo conserveranno come aumento del rispettivo stipendio di maestro.

Art. 6.

Gli attuali incaricati delle direzioni i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, ed abbiano compiuto un triennio d'incarico con esito favorevole, riceveranno l'assegno stabilito dalla tabella *B*, come aumento dello stipendio in conformità degli articoli 5 e 7 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore con decorrenza dal 1° maggio 1919 per gli stipendi di cui alla tabella *B*, e per le altre indennità ed assegni indicati nelle tabelle *A* e *B* dal 1° ottobre 1919.

Art. 8.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 18 dicembre 1910, n. 867, sono abrogate.

Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti nel bilancio pel Ministero degli affari esteri, i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Tabella A.

Indennità di residenza ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero.

Indennità di residenza per gl'insegnanti straordinari ed ordinari nei ruoli *A*, *B* e *C*:

Celibi, L. 3000 — L. 3500.

Coniugati senza prole o con un solo genitore in convivenza permanente, L. 3500 — L. 4000.

Coniugati o vedovi con prole o con genitori in convivenza permanente, L. 4000 — L. 4500.

I massimi delle indennità sono concessi per le residenze di: Alessandria, Cairo, Costantinopoli, Salonicco, Tunisi.

NOTA. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi uno soltanto riceve il massimo delle indennità di residenza e gli altri il minimo delle tabelle per i celibi e per le nubili.

Indennità di stabilimento per la prima nomina:

Celibe, L. 700.

Coniugati senza prole o se conducono seco un solo genitore in convivenza permanente, L. 900.

Coniugati o vedovi con prole o se conducono seco i genitori in convivenza permanente, L. 1100.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.
Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Tabella B.

Stipendi, indennità di residenza ed assegni speciali al personale delle scuole elementari maschili e femminili e dei giardini d'infanzia governativi all'estero:

(*a*) Stipendi:

Insegnante straordinario, L. 5000.
ordinario, L. 5500.
dopo quattro anni di ordinariato, L. 6000.
Insegnante dopo otto anni di ordinariato, L. 6500.
» dopo dodici anni di ordinariato, L. 7000.
» dopo sedici anni di ordinariato, L. 7400.
» dopo venti anni di ordinariato, L. 7700.
» dopo ventiquattro anni di ordinariato, L. 8000.

(*a*) Negli stipendi sono comprese L. 1200 di indennità massima concessa agli insegnanti del Regno e per essi valevole agli effetti della pensione.

Indennità di residenza:

Celibi o nubili, L. 2200 — L. 2400.

Coniugati senza prole o con un sol genitore in convivenza permanente, L. 2500 — L. 2700.

Coniugati o vedovi con prole o con i genitori in convivenza permanente, L. 2900 — L. 3200.

I massimi delle indennità sono concessi per le residenze di: Alessandria, Cairo, Costantinopoli, Porto Said, Salonicco, Tunisi.

NOTA. — Quando in una famiglia vi sono più insegnanti conviventi l'indennità massima è concessa ad uno soltanto ed agli altri il minimo stabilito dalla presente tabella per i celibi e le nubili.

Assegni per gli incaricati delle direzioni nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia, L. 1500.

Indennità di stabilimento per la prima nomina:

Celibe o nubile, L. 600.

Coniugati senza prole o se conducono seco un solo genitore in convivenza permanente, L. 800.

Coniugati o vedovi con prole o se conducono seco i genitori in convivenza permanente, L. 1000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 3 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 novembre 1919, n. 2163;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla tassa di bollo sulle vendite di oggetti di lusso e comuni contenute nell'allegato *B* al Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, è prorogata al 1° febbraio 1920.

Il termine per la denunzia alla quale sono tenuti gli esercenti di commercio di oggetti di lusso e comuni soggetti alla tassa è prorogata al 29 febbraio 1920.

Art. 2.

Nelle note, nei conti, nelle fatture e negli scontrini o buoni di cassa, che siano rilasciati per vendite di oggetti di lusso e comuni soggetti alla tassa, il prezzo della merce e l'importo della tassa di bollo devono essere distintamente indicati. L'inosservanza di questa disposizione rende passibili gli esercenti di una pena pecuniaria di lire trenta per ogni documento irregolare rilasciato.

Art. 3.

Per il riparto dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile da prendersi a base per la determinazione della tassa di bollo da pagarsi in abbonamento, nei casi previsi dall'art. 7, terzo e quarto capoverso, dell'allegato *B* sopracitato l'opera dell'intendente di finanza viene sussidiata da apposita Commissione ch'egli presiede, e della quale fanno parte l'ispettore di circolo delle imposte, un ispettore del registro e bollo, un ricevitore del registro e un commerciante designato dalla Camera di commercio.

Art. 4.

All'elenco degli oggetti e delle somministrazioni qualificati di lusso unito all'allegato *B* sopracitato, è sostituito quello annesso al presente decreto, e visto d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 5.

La disposizione, di cui alla lettera *f*) dell'art. 5 dell'allegato *B* sopracitato é abrogata.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Elenco degli oggetti e somministrazioni qualificati di lusso.

Abiti completi, mantelli e soprabiti, fatti o su misura, per bambini, per uomo e per donna, quando il prezzo supera rispettivamente L. 100, L. 300, L. 400.
Abiti da caccia, amazzoni, abiti da casa, accappatoi, pigiama, vesti da camera.
Accessori e parti di vestito venduti separatamente, quando il prezzo supera L. 60.
Accessori da focolare o da caminetto, quando il prezzo supera L. 10 il pezzo.
Addobbi per feste pubbliche e per appartamenti.
Aeroplani, idroplani, loro parti ed accessori.
Alabastro e suoi lavori.
Almanacchi e calendari, quando il prezzo supera L. 5.
Ambra e suoi lavori.
Amache.
Animali: cavalli, esclusi i cavalli degli ufficiali per servizio militare, cani, uccelli.
Animali imbalsamati o impagliati a scopo di ornamento di casa o di persona.
Antichità e oggetti per collezione.
Apparecchi da fotografia, obbiettivi, lastre, pellicole fotografiche ed ogni altro accessorio.
Arazzerie, damaschi, tele dipinte e drappi.
Argenteria Cristophle e altri articoli in metallo bianco, alpaka o packfong, quando il prezzo supera L. 10 il pezzo.
Articoli in gomma, guttaperca, ebanite, amianto e celluloide, quando il prezzo supera L. 10 il pezzo.
Articoli per cinematografi e pellicole vergini.
Articoli per illuminazione privata, quando il prezzo supera L. 30 il pezzo.
Articoli per riscaldamento elettrico (bollitori, fornelli, ferri da stiro e stufe).
Articoli orientali.
Articoli di fantasia per ammobigliamento e per uffici.
Articoli di moda e fantasia e articoli così detti di Parigi, quando il prezzo supera L. 10.
Articoli per fumatori, quando il prezzo supera L. 10.
Ascensori, escluso l'impianto.
Astucci, albums.
Automobili per trasporto di persone, loro châssis, carrozzerie ed accessori.
Avorio e suoi lavori.
Bambù e suoi lavori quando il prezzo supera L. 10.
Bardature per cavalli da sella e da tiro ad uso particolare.
Bastoni e scudisci di prezzo superiore a L. 20.
Bauli ricoperti di tela o di pelle, o comunque di prezzo superiore a L. 60.
Berretti, esclusi i berretti militari, di prezzo superiore a L. 15.
Biancheria di lino o di seta da corpo, da tavola e da letto.
Bigliardi ed accessori.
Binocoli, occhialini.
Biscotti in genere.
Bomboniere e articoli affini di prezzo superiore a L. 10.
Borse e borsette da signora.
Bottoni quando il prezzo supera L. 10 la mezza dozzina.
Brillanti chimici.
Bronzi artistici, ferrerie e serrature artistiche.
Busti, cinture e cinghie di prezzo superiore a L. 40.
Cacao in polvere.
Caloriferi e stufe quando il prezzo supera L. 100.
Calzature di prezzo superiore a L. 60.
Calze e calzini di filo o cotone quando il prezzo supera L. 6.
Calze e calzini di lana quando il prezzo supera L. 10.
Calze e calzini di seta o misti con seta quando il prezzo supera L. 15.
Camere di albergo per prezzo superiore a giornaliere L. 12 a persona.
Campanelli elettrici, loro parti o accessori per l'impianto, quando il prezzo supera L. 10.
Candelabri.
Canocchiali.
Canotti e battelli da svago, a vela ed a motore.
Cappelli per uomo e per donna di prezzo superiore rispettivamente a L. 30 e a L. 60.
Caramelle dolci.
Carrozze da passeggio e da viaggio.
Carrozzette per bambini di prezzo superiore a L. 50.
Carte da parati di prezzo superiore a L. 5 il rotolo.
Cartoleria fine di prezzo superiore a L. 5 la scatola od il pacco.
Casse forti per uso privato.
Caviale e selvaggina in scatole.
Ceramiche e porcellane da tavola, da toeletta, da the o caffè, quando il prezzo supera L. 5 il pezzo.
Chincaglie e articoli di bazar quando il prezzo supera L. 10 il pezzo.
Cioccolata sotto qualsiasi forma.
Colazioni o cene in alberghi, caffè o trattorie per oltre 10 lire a persona.
Coltellerie, temperini e forbici di prezzo superiore a L. 10.
Confezioni e mode come camicette, golfs, sottovesti, spolverini e simili quando il prezzo sia superiore a L. 60.
Conterie quando il prezzo sia superiore a L. 10 il pezzo.
Coperte e copripiedi, piumini, di prezzo superiore a L. 50 a persona.
Coperte da viaggio (plaids).
Copriletti di prezzo superiore a L. 30 a persona.
Cornici.
Cortinaggi e cortine per porte, finestre e letti.
Cravatte e sciarpe di prezzo superiore a L. 8.
Cristallerie e vetrerie quando il prezzo supera L. 10 il pezzo.
Curiosità, oggetti d'arte e di collezione, autografi.
Dipinti, acquarelli, pastelli, disegni, miniature.
Dolci, confetti e pasticcerie in genere.
Fanali e fanaletti da palazzo e da vettura.
Fazzoletti di lino o misti con lino.
Fibbie di qualsiasi materia quando il prezzo supera L. 6.
Finimenti per cavalli da sella o da tiro, ad uso privato.
Fiori naturali, piante da serra e da appartamento.
Fiori artificiali o sterilizzati.
Fotografie.
Frigoriferi e ghiacciaie per casa.
Francobolli per collezione.

Frutte candite o in composta con zucchero o con sciroppo.
Fucili da caccia, articoli da caccia e da armeria.
Fuochi artificiali.
Gioiellerie di imitazione o placcate, o in materie non preziose, di prezzo superiore a L. 25.
Giocattoli di prezzo superiore a L. 10.
Grammofoni, fonografi, dischi ed accessorî.
Guanti di filo, di cotone e di lana quando il prezzo supera L. 5 il paio.
Guanti di pelle per uomo e per donna quando il prezzo supera rispettivamente L. 8 e L. 15 il paio.
Guanti di seta o misti con seta quando il prezzo supera L. 15 il paio.
Imitazioni in metallo, in marmo, alabastro, bronzo ecc.
Impermeabili quando il prezzo supera L. 150, esclusi quelli di semplice tela gommata.
Incisioni, stampe, riproduzioni artistiche.
Invetriate a colori, vetri dipinti, decorazioni su vetri.
Lampade, bugie e lampadari di prezzo superiore a L. 30 il pezzo.
Lava e suoi lavori, quando il prezzo supera L. 5.
Lavori, incisioni, intagli in pietre dure non preziose, in rame, ebano, avorio, ottone e altre materie.
Lavori in vimini e altre materie affini di prezzo superiore a L. 20.
Lavori in pelle e pergamena.
Lavori in avorio, in legno fino o metallo a scopo d'arte o di ornamento.
Lavori di mosaico.
Legumi, ortaggi e frutte in composta nell'aceto, nel sale o nell'olio quando sono venduti in scatole, bottiglie o barattoli chiusi, con esclusione della conserva di pomodoro.
Lincrusta e linoleum.
Livree.
Macchine da scrivere e da calcolo.
Maglierie e scialleria di prezzo superiore a L. 20 il pezzo se di cotone, L. 30 se di lana, L. 40 se di seta.
Maioliche artistiche, quando il prezzo supera L. 5 il pezzo.
Marmellate, mostarde di frutta ed altre con zucchero e senza.
Marmi artistici.
Marocchinerie.
Medaglie e monete per collezione.
Mercerie in genere quando il prezzo supera L. 10.
Mobili di noce, mogano, palissandro, giunco, midollo, legno curvato od altro legno fino anche se il legno fino costituisca semplice impiallacciatura.
Mobili in ottone.
Motociclette, side-cars e simili.
Nichelio e suoi lavori.
Oggetti di cancelleria fini, quando il prezzo supera L. 5.
Oggetti d'ottica quando il prezzo sia superiore a L. 10.
Ombrellini da signora, di prezzo superiore a L 25.
Organi ed organetti.
Ornamenti in piuma.
Orologi a pendolo da muro, orologi da viaggio.
Orologi tascabili d'argento o altro metallo diverso dall'oro, di prezzo superiore a L. 50.
Pantofole di prezzo superiore a L. 15 il paio.
Paralumi e parafuochi.
Parapioggia e parasoli di prezzo superiore a L. 25.
Passamani, trecce, galloni, nastri e frange ed altre guarnizioni di cotone, filo, lana, seta o misti con seta, d'argento e d'oro, quando il prezzo supera L. 1,50 il metro.
Pastiglie aromatizzate.
Pavimenti in legno, parquets, escluso l'impianto.
Pelli di ornamento.
Pellicceria.
Penne stilografiche di prezzo superiore a L. 10 il pezzo.
Perle imitate, perle romane.
Pettini e forcelle di prezzo superiore a L. 10 il pezzo.
Pianoforti, piani meccanici, armoniums.
Piume e penne da ornamento.
Pizzi, tulli, merletti e crespi di cotone, di filo, di lana, di seta o misti con seta quando il prezzo supera L. 0,50 il metro se di filo, cotone o lana, L. 30 il metro se di seta o misti con seta.
Portabiglietti, portafogli, borsellini per denaro, quando il prezzo supera L. 15.
Pranzi in alberghi, trattorie o caffè per oltre 12 lire a persona.
Quadri, statue e sculture antichi e moderni, loro copie e riproduzioni in qualsiasi scala e materia, quando il prezzo supera L. 25.
Rasoi di prezzo superiore a L. 10 e rasoi meccanici o di sicurezza.
Registratori di cassa.
Rilegature di costo superiore a L. 10 a volume.
Ricami di prezzo superiore a L. 20 il pezzo, esclusi quelli a metraggio compresi sotto la voce « Pizzi, tulli, merletti, ecc. ».
Rivoltelle, pistole e bastoni animati.
Sacchi da viaggio di prezzo superiore a L. 40.
Salse aromatizzate di carne, di pesce o di vegetali per condimento in scatole, bottiglie o barattoli chiusi, con esclusione della salsa di pomodoro.
Schiuma di mare e suoi lavori.
Sciroppi.
Selvaggina viva o morta di prezzo superiore a L. 10 per animale.
Sellerie ad uso particolare.
Sopramobili.
Sovrascarpe di gomma.
Spazzole e spazzolini in crino animale ed altri oggetti per pulizia personale quando il prezzo supera L. 6.
Specchi.
Spugne di prezzo superiore a L. 10.
Stampe incise, oleografie, litografie, cromolitografie e simili, quando il prezzo supera L. 10.
Stoffe per mobili di prezzo superiore a L. 20 il metro.
Stores.
Storini e stuoie di prezzo superiore a L. 25.
Striscie ricamate di filo, di cotone, di lana, di seta o miste con seta quando il prezzo supera L. 0,50 il metro, se di filo, di lana o di cotone; L. 1,50 al metro, se di seta o miste con seta.
Strumenti da giuoco, da sport, da pesca.
Strumenti musicali.
Stucchi d'arte e di ornamento.
Sveglie di prezzo superiore a L. 15.
Tappeti a metraggio quando il prezzo supera L. 12 il metro.
Tappeti di legno.
Tappeti orientali e imitazioni, tappeti fini da tavola e scendiletto quando il prezzo supera L. 30 il pezzo.
Tappezzerie antiche e moderne in lana o in cotone tessute a macchina o a mano di prezzo superiore a L. 10 il metro.
Tartaruga e suoi lavori.
Tartufi e pasticci non dolci.
Telefoni ad uso privato e loro accessorî.
Termosifoni e accessorî, escluso l'impianto.
Terrecotte d'arte e di ornamento.
Tessuti e stoffe di lana o misti per uomo (drapperie) quando il prezzo supera L. 30 il metro.
Tessuti e stoffe di lana o misti per donna (lanerie) di prezzo superiore a L. 15 il metro.
Tessuti di seta, anche se con filamento metallico, di prezzo superiore a L. 20 il metro.
Tessuti di seta a maglia e velluti di seta o misti con seta, di prezzo superiore a L. 20 il metro.
Tessuti misti con seta, anche se con filamento metallico, di prezzo superiore a L. 5 il metro.
Tessuti per pareti murali d'ogni specie e trasparenti.
The in pacchetti o scatole.
Thermos e recipienti simili.
Timbri, sigilli e stemmi di prezzo superiore a L. 10.

Torrone.
Uccelliere e gabbie di prezzo superiore a L. 6.
Uose e gambali.
Valigerie di prezzo superiore a L. 40.
Vaniglia.
Velluti di lana e cotone di prezzo superiore a L. 15 il metro.
Velocipedi, macchine ed apparecchi ad essi assimilabili quando il prezzo supera L. 300.
Ventagli di prezzo superiore a L. 10.
Ventilatori da camera.
Vetrerie di prezzo superiore a L. 10 il pezzo esclusi i vetri in lastre.
Vetture a quattro e due ruote.
Vini in bottiglia od altri recipienti, quando il prezzo supera L. 5 la bottiglia o il litro, in quanto non siano colpiti dalla speciale tassa di bollo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: TEDESCO.

Il numero 4 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 18 novembre 1918, n. 1721 ed il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e col ministro per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora i prezzi di vendita al pubblico del caffè naturale vengano elevati, a termini dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844, i detentori di tale derrata in quantità superiore ai 25 kg. dovranno farne denuncia all'Ufficio del registro o al Comando di brigata della R. guardia di finanza, e, nella mancanza di queste autorità, al sindaco del Comune, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale che determinerà l'aumento dei prezzi.

Le denunzie dovranno essere trasmesse dalle autorità riceventi alla Intendenza di finanza della circoscrizione, non oltre il terzo giorno da quello della presentazione.

Art. 2.

Nel caso contemplato dall'articolo precedente chiunque detenga più di 25 kg. di caffè dovrà pagare la differenza del prezzo su tutta la quantità in suo possesso.

Alla riscossione di detta differenza provvederanno le Intendenze di finanza nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale, in base ai verbali di accertamento delle quantità di caffè esistenti.

Per eseguire il versamento sarà concesso il termine di un mese ai detentori di quantità superiori ai 50 quintali.

Art. 3.

In casi eccezionali di riconosciuta necessità è data facoltà al ministro delle finanze di promuovere la requisizione delle partite di caffè esistenti nei vari porti del Regno, mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio dei ministri.

I prezzi per le requisizioni saranno stabiliti con decreti del ministro delle finanze.

Art. 4.

Le controversie derivanti dalla esecuzione dei provvedimenti di requisizione saranno decise dal Comitato giurisdizionale delle requisizioni ed approvvigionamenti, contemplato dal decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583.

Contro le decisioni del Comitato non è ammesso gravame nè in sede amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 5.

La mancata od inesatta denunzia dei quantitativi di caffè di cui all'art. 1 è punita con una pena pecuniaria nella misura del doppio delle somme dovute sulle quantità non denunziate.

Le infrazioni ai provvedimenti di requisizione saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

A modificazione del disposto dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844, sarà del pari punito a norma dei detti decreti chiunque venda, ponga in vendita o somministri caffè a prezzi superiori a quelli fissati dal ministro delle finanze, a sensi del decreto-legge 18 novembre 1918, n. 1721.

Art. 6.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 6 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871;
Visto il decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2014;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, dell'industria commercio e lavoro, e dei trasporti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando il proprietario o locatore di un fondo rustico, in base al decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, dia al colono parziario o al piccolo affittuario, che coltivi direttamente il fondo con l'opera prevalente propria e di persone della sua famiglia, la disdetta per finita locazione, ed il convenuto si opponga ad essa, la controversia sarà deferita al giudizio della Commissione arbitrale mandamentale, di cui all'art. 18 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, la quale, ferma restando la efficacia della disdetta data, avrà facoltà di differire di un anno, dalla scadenza del contratto, ed in ogni modo non oltre la fine dell'anno agrario 1920-921, il rilascio dell'immobile, ove ritenga la domanda fondata su circostanze di fatto o ragioni di opportunità economica, che ne giustifichino l'accoglimento.

La opposizione, di cui al precedente comma, dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla notifica della licenza, nei casi di disdette che vengano date dopo la pubblicazione del presente decreto, ed entro venti giorni dalla pubblicazione stessa, nei casi in cui al seguente articolo 3.

Durante il detto differimento, dovranno restar fermi tutti i patti contrattuali o comunque concordati, e quelli consuetudinari.

Il differimento del rilascio dell'immobile, però, non potrà mai essere accordato:

a) quando la disdetta risulti data da persona appartente a famiglia, che prima della guerra coltivava il fondo, e che, col ritorno dalle armi di suoi componenti, intenda riprendere direttamente la coltura del fondo stesso;

b) quando la disdetta risulti determinata da inosservanza dei patti contrattuali o comunque concordati, e consuetudinari, oppure, nella colonia parziaria, da diminuzione delle forze lavorative del fondo, in entrambi i casi per motivi non dipendenti direttamente dalla guerra;

c) quando risulti che l'escomiato abbia già trovato collocamento in altro fondo;

d) quando la disdetta si riferisca a terreni compresi in un piano regolatore edilizio.

La Commissione arbitrale, la quale dovrà emettere la sua decisione entro breve termine, nel pronunziarsi sulla controversia, terrà in giusto conto la circostanza che il fondo di cui trattisi risulti già ad altri dato in locazione dal proprietario, prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e del presente decreto, l'inizio e la fine dell'anno agrario, ove non esistano patti scritti, sono quelli fissati dalle consuetudini locali o, in loro difetto, dal codice civile.

Art. 3.

Il presente decreto si applica anche ai casi in cui la procedura di rilascio d'immobile, alla data della pubblicazione del decreto stesso, si trovi iniziata o già definita con la convalida della licenza da parte del magistrato.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI — TEDESCO — FERRARIS — DE VITO.

Visto *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 7 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, numero 360;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 360, è istituito presso il Ministero del tesoro un Comitato con l'incarico di redigere i programmi per gli acquisti dello Stato all'estero e di procedere periodicamente alla loro revisione.

Il Comitato è presieduto dal sottosegretario di Stato per il tesoro o, in sua vece, dal direttore generale del tesoro, ed è costituito da un delegato per ciascuno dei Ministeri del commercio, delle finanze, dei trasporti e della guerra e dal contabile del portafoglio.

Il ministro del tesoro, di concerto coi ministri interessati, potrà, con suo decreto, aggregare al Comitato delegati di altre amministrazioni, ove ne riconosca l'opportunità.

Il presidente del Comitato ha, a sua volta, facoltà di far intervenire alle adunanze del Comitato stesso rappresentanti di singoli servizi del Ministero dei trasporti o di altre amministrazioni ogni qualvolta riconosca ciò opportuno per la materia da trattare.

Art. 2.

Le richieste delle Amministrazioni dello Stato al tesoro per acquisti all'estero dovranno essere contenute nel programma anzidetto.

Gli acquisti che per improvvise o improrogabili ragioni si rendessero necessari all'infuori del programma di cui all'articolo precedente dovranno prima avere il consenso del ministro del tesoro, per la provvista dei mezzi di pagamento.

Art. 3.

L'alienazione all'estero di materiali di proprietà dello Stato e la cessione di essi a Governi esteri da parte di Amministrazioni governative sono soggette al preventivo assenso del ministro del tesoro, segnatamente per quanto concerne la valuta e le varie modalità di pagamento del prezzo dei materiali stessi.

Art. 4.

Indipendentemente dal giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917 n. 360, il funzionario ordinatore di atti o contratti stipulati senza l'osservanza del presente decreto, sarà sottoposto al Consiglio di disciplina per l'eventuale applicazione di pene disciplinari.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2391 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 902, che approva il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1052, che approva il regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto;

Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, che approva il regolamento per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 756, che istituisce per la durata della guerra il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari;

Ritenuta l'opportunità di rendere più spedita la procedura per la concessione di spazi acquei nei mari della colonia e di zone di demanio marittimo per l'impianto delle tonnare ed in genere della pesca marittima e delle industrie relative in Tripolitania e in Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri della marina e dei trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le facoltà attribuite al ministro e al Ministero delle colonie dal Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 902, dal regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1062, e dal regolamento per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, in materia di concessioni di spazi acquei e di zone nei mari e nei luoghi di demanio marittimo della Tripolitania e della Cirenaica a scopo di pesca o per le relative industrie sono devolute rispettivamente ai governatori e ai Governi delle dette colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

Nitti — Rossi — Sechi — De Vito.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2396. Regio decreto 12 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto agrario siciliano Valdisavoja, in Catania, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 25 agosto 1899, n. CCLXXIII (parte supplentare).

N. 2409. Regio decreto 28 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico già consolidato a carico del comune di Buttigliera Alta (Torino) a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 in lire 4026,73 è elevato a L. 5293,73 a datare dal 1° febbraio 1919.

N. 2410. Regio decreto 16 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico già consolidato a carico del comune di San Giustino (Perugia) a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, in lire 11,877,73, è elevato a L. 12,877,73 a datare dal 1° ottobre 1918.

N. 2411. Regio decreto 2 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, è revocato, a datare dal 1° gennaio 1918, per la parte relativa al comune di Gassino (Torino) il decreto Luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 1171, approvandosi in L. 8412,27, il contributo scolastico che il comune stesso deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

N. 2412. Regio decreto 16 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico già consolidato a carico del comune di Stagno Lombardo (Cremona) a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, in L. 8716.16 è elevato a L. 9316,16 a datare dal 1° ottobre 1918.

N. 2413. Regio decreto 16 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, è revocato, a datare dal 1° dicembre 1918, nella parte relativa al comune di Giaveno (Torino) il decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1698, approvandosi in L. 22159,76, il contributo scolastico che il comune stesso deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 4 dicembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ostuni (Lecce).*

SIRE!

Una inchiesta eseguita sulla fine dello scorso anno accertò nell'Amministrazione comunale di Ostuni abusi, deficienze ed irregolarità gravissime, dovute, principalmente all'opera personale del sindaco, il quale aveva accentrata nelle sue mani tutta la gestione della civica azienda, e più specialmente il servizio annonario con danno della popolazione e del Comune.

Giunta e Consiglio comunale, a loro volta, completamente disinteressandosi del funzionamento dell'Amministrazione, non solo non infrenavano l'azione del sindaco, ma contribuivano al mal governo delle finanze e dei pubblici servizi.

Occorre, pertanto, riordinare e risanare l'azienda municipale, e ciò non si potrà ottenere, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 settembre, se non sciogliendo il Consiglio comunale, per affidare ll'Amministrazione straordinaria all'opera vigile ed energica di un commissario Regio.

Così provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ostuni, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Felice Toccafondi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti.

I MINISTRI
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E PER L'AGRICOLTURA

Visti gli articoli 6, 7 e 26 dello statuto organico del Reale Istituto di incoraggiamento di Napoli approvato con R. decreto 16 settembre 1887, n. 4976 (serie 3ª);

Vista la deliberazione in data 13 novembre 1919 dell'Istituto predetto:

Decretano:

È approvata la nomina a socio ordinario residente del Reale Istituto di incoraggiamento del socio corrispondente prof. Carlo Laneri, deliberata nella adunanza del 13 novembre 1919.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 29 dicembre 1919.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Vista l'ordinanza 23 maggio 1919, n. 031.69 del Comando supremo;

Visti il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639, ed il Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514;

Visto l'art 2 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

ORDINA:

Le disposizioni dell'ordinanza 23 maggio 1919, n. 031.69, sono estese alle locazioni dei negozi e degli altri locali di affari, nonchè di locali occorrenti per uffici pubblici civili e militari, di cui il canone di affitto superi le misure indicate nell'art. 12 di detta ordinanza; però, nei riguardi di esse, il locatore può, in occasione della proroga, chiedere un aumento del fitto o della pigione, non oltre la misura del quinto.

Anche in caso di nuova locazione, e fino al termine stabilito nella prima parte di questo articolo, l'aumento dell'affitto o della pigione non può eccedere la misura del quinto in confronto del precedente contratto.

Le controversie, cui possono dare luogo tali disposizioni, sono decise dalla Commissione istituita a norma dell'art. 10 dell'ordinanza suddetta. Alla medesima Commissione può ricorrere l'affittuario anche per ottenere che l'aumento della pigione sia minore di un quinto, qualora concorrano speciali motivi a giustificare una tale richiesta.

Trento, 12 novembre 1919.

Per il commissario generale civile: MONTANI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Vista l'ordinanza 23 maggio 1919, n. 031.69 del Comando supremo;

Visti il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639, e il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1514;

Visto l'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Ordina:

Le disposizioni dell'ordinanza 23 maggio 1919, n. 031.69, sono estese alle locazioni dei negozi e degli altri locali di affari, nonchè dei locali occorrenti per uffici pubblici civili e militari, di cui il canone di affitto superi le misure indicate nell'art. 12 di detta ordinanza. Però, nei riguardi di esse, il locatore può, in occasione della proroga, chiedere un aumento del fitto o della pigione, non oltre la misura del quinto.

Anche in caso di nuova locazione, e fino al termine stabilito nella prima parte di questo articolo, l'aumento dell'affitto o della pigione non può eccedere la misura del quinto in confronto del precedente contratto.

Le controversie, cui possono dare luogo tali disposizioni, sono decise dalla Commissione istituita a norma dell'art. 10 dell'ordinanza suddetta. Alla medesima Commissione può ricorrere l'affittuario anche per ottenere che l'aumento della pigione sia minore del quinto, qualora concorrano speciali motivi a giustificare una tale richiesta.

Trieste, 29 dicembre 1919.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale
(Legge 24 aprile 1898, n. 132 e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337)

Si notifica che, in adempimento a quanto dispone l'art. 1 del decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e colle norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 2 febbraio p. v., alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito, n. 2, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali, 3,75 0|0 di credito comunale e provinciale, relativi al prestito di L. 152.582.000, concesso al comune di Roma col su citato decreto-legge:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore, rappresentanti cartelle speciali 3,75 0|0 di credito comunale e provinciale relativi al prestito suddetto, sorteggiati a tutta la 15ª estrazione (febbraio 1919) e rimborsati da questa Direzione generale.

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1180 titoli corrispondenti a n 2411 cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 0|0 pel complessivo capitale nominale di L. 1 205.500 come da apposito piano d'ammortamento.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi è di:

n. 961 per la serie di titoli unitari - capitale nominale . . . . L.	480,500 —
» 202 per la serie di titoli quintupli - capitale nominale . . . . L.	505,000 —
» 12 per la serie di titoli ventupli - capitale nominale . . . . L.	120.000 —
» 5 per la serie di titoli quarantupli - capitale nominale . . . . L.	100,000 —
Totale n. 1180 titoli per il complessivo capitale nominale di . . . . L.	1,205,500 —
Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori di titoli in L. 2.605.781,51 pel semestre al 1° aprile 1920 e in L. 2 584.503,30 pel semestre al 1° ottobre 1920, e cioè in totale . . . . L.	5,190,284 81
la somma da pagarsi pel 1920, fra capitale e interessi, ammonta a. . . . . L.	6.395.784 81
Aggiungendo all'annualità del prestito in lire 6.395.754,84 l'avanzo in L. 95,64, della precedente estrazione (veggasi avviso nella *Gazzetta ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1919), aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 3,59 si ha una somma disponibile di . . . . L.	6.395.854 07
e quindi un avanzo di . . . . L.	69 26

da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1921.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 8 gennaio 1920.

Il direttore generale: GALLI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il giorno 2 gennaio 1920, in Ghislarengo, provincia di Novara, e in Pozzolo Formigaro, provincia di Alessandria, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente di 1ª e 3ª classe, e a orario limitato di giorno.

Il giorno 3 gennaio 1920, in Saliee, provincia di Messina, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 46, dal 10 al 16 novembre 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Palermo	Corleone	—	1	—	8
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	10	1	17
	Carbonchio sintomatico.				
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Potenza	Potenza	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	6	—	6
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	1	—	1	—
»	Alessandria	3	2	5	2
»	Asti	2	4	4	7
»	Casale Monferrato	2	—	2	—
»	Novi Ligure	1	1	1	1
»	Tortona	—	1	—	1
Ancona	Ancona	3	1	3	4
Arezzo	Arezzo	5	1	7	9
Avellino	S. Ang. Lomb.	1	—	3	1
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	11	—
»	Bari	1	—	3	—
Belluno	Belluno	1	—	2	—
»	Feltre	1	—	2	1
»	Pieve di Cadore	4	2	7	4
Benevento	Benevento	1	—	4	—
Bergamo	Bergamo	29	11	73	35
»	Clusone	2	1	3	1
»	Treviglio	16	2	53	11
	Segue: **Afta epizootica.**				
Bologna	Bologna	33	1	496	62
»	Imola	7	—	108	12
»	Vergato	6	—	117	—
Brescia	Breno	1	1	1	3
»	Brescia	16	4	40	8
»	Chiari	4	—	12	1
»	Salò	5	—	13	—
»	Verolanuova	5	1	9	2
Como	Como	10	—	32	—
»	Lecco	4	1	8	1
»	Varese	10	1	13	3
Cremona	Casalmaggiore	3	2	6	16
»	Crema	2	—	2	—
»	Cremona	4	5	4	13
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	2
Ferrara	Cento	4	—	75	2
»	Comacchio	2	—	3	—
»	Ferrara	10	—	149	6
Firenze	Firenze	17	3	42	18
»	Pistoia	2	—	6	7
»	Rocca S. Casciano	1	1	2	1
»	S. Miniato	7	—	18	1
Forlì	Cesena	4	1	12	21
»	Forlì	1	2	52	13
»	Rimini	5	—	25	3
Genova	Genova	2	2	2	2
Grosseto	Grosseto	6	—	20	—
Lecce	Gallipoli	2	—	3	—
»	Lecce	1	—	1	—
»	Taranto	2	—	3	—
Livorno	Livorno	—	1	—	2
Lucca	Lucca	10	—	64	9
Mantova	Mantova	35	5	152	117
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	2	—	7	2
»	Massa	2	—	2	1
»	Pontremoli	2	—	5	10
Messina	Patti	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	4	—	5	—
»	Gallarate	3	5	2	6
»	Lodi	2	3	2	4
»	Milano	9	5	11	12
»	Monza	3	—	3	—

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Modena	Mirandola	9	—	309	32
»	Modena	15	1	609	72
»	Pavullo nel Frign.	3	—	16	—
Napoli	Castellammare di St.	3	—	6	—
»	Napoli	—	1	—	2
Novara	Biella	14	2	30	13
»	Novara	12	1	28	4
»	Varallo	1	—	1	—
»	Vercelli	9	1	18	6
Padova	Padova	39	1	106	16
Palermo	Termini Imerese	1	—	20	—
Parma	Borgo San Donnino	2	2	6	42
»	Borgotaro	1	—	3	—
»	Parma	2	2	8	6
Pavia	Mortara	1	5	1	7
»	Pavia	5	3	7	3
»	Voghera	4	12	7	19
Perugia	Foligno	2	—	7	3
»	Perugia	4	—	16	10
»	Rieti	2	—	4	—
»	Spoleto	1	—	3	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	—	2	—
»	Urbino	1	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	13	—	309	3
»	Piacenza	19	2	116	11
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	—
»	San Remo	2	—	4	—
Potenza	Melfi	1	1	3	3
»	Potenza	3	—	3	—
Ravenna	Faenza	4	—	30	10
»	Lugo	6	—	78	11
»	Ravenna	3	1	55	13
Reggio di Cal. (*a*)	Reggio di Calabria	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	8	1	29	46
»	Reggio nell'Emilia	13	2	137	73
Rovigo	Adria	6	1	17	5
»	Rovigo	41	3	461	41
Salerno	Salerno	3	—	10	—
Siena	Montepulciano	4	—	55	2
»	Siena	8	2	30	18
Torino	Ivrea	4	3	11	10
»	Pinerolo	2	—	2	1
»	Susa	2	—	4	—
»	Torino	10	5	19	8
Treviso	Treviso	1	8	1	12
Venezia	Chioggia	3	—	39	10
»	Venezia	33	—	265	35
Verona	Verona	23	3	58	32
Vicenza	Vicenza	14	10	42	81
		681	147	4591	1059

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	1	1	1	3
Ascoli Piceno	Ascoli Fermo	3	1	8	3
»	Fermo	3	—	37	3
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	2
Cosenza	Cosenza	—	1	—	34
»	Rossano	1	—	25	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Ferrara	Cento	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Mirandola	1	—	7	—
Reggio di Cal. (*a*)	Reggio di Calabria	—	1	—	3
Sassari	Alghero	—	1	—	1
		12	8	81	51

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Parma	Parma	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	3	—	3
		3	5	3	5

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	—
Napoli	Castellammare di St.	—	1	—	1
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		3	1	4	1

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Pugl. (*b*)	Barletta	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	2	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	2
		2	2	3	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Morbo coitale maligno.					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	3	—	3	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	6	—	7	—
		11	—	12	—
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Chieti	Vasto	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
		5	—	13	—
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore					
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
Colera dei polli.					
Ferrara	Ferrara	1	—	14	5
Lucca	Lucca	—	1	—	1
		1	1	14	6

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	9	11	18
Carbonchio sintomatico	4	6	6
Afta epizootica	48	828	5650
Malattie infettive dei suini	12	20	132
Morva	6	8	8
Farcino criptococcico	4	4	5
Rabbia	4	4	6
Morbo coitale maligno	2	11	12
Rogna	4	5	13
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Colera dei polli	2	2	20
Tubercolosi bovina	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 20 al 26 ottobre 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia	Zara	4	—	94	—
Trentino	Ampezzo	3	—	40	—
»	Bolzano	22	2	239	32
»	Borgo	7	4	13	8
»	Bressanone	7	1	21	6
»	Brunico	29	—	330	22
»	Cavalese	12	—	166	—
»	Cles	33	6	466	104
»	Merano	21	—	131	—
»	Mezolombardo	8	—	29	22
»	Primero	4	—	71	2
»	Riva	2	—	7	1
»	Rovereto	13	2	138	7
»	Slandro	20	1	303	15
»	Trento	18	1	108	48
Venezia Giulia	Capodistria	6	1	539	35
»	Gorizia	2	—	2	—
»	Gradisca	6	—	9	28
»	Monfalcone	10	1	25	12
»	Parenzo	9	—	89	8
»	Pisino	4	—	426	—
»	Postumia	4	2	25	11
»	Sesana	8	—	80	11
»	Trieste	1	—	1	8
»	Volosca	3	1	148	1
		256	22	3500	381
Rogna.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	3	—
»	Knin	2	—	11	—
»	Zara	2	—	15	—
Trentino	Bolzano	5	—	6	—
»	Borgo	18	—	111	2
»	Cles	8	—	33	—
»	Mezolombardo	6	—	29	—
»	Riva	8	—	31	—
»	Tione	36	—	140	—
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	2	—
»	Gorizia	2	1	9	1
»	Gradisca	1	—	1	—
»	Monfalcone	2	—	5	—
»	Pisino	2	—	4	—
»	Pola	3	—	4	—
»	Postumia	6	3	8	3
»	Sesana	6	—	23	—
»	Volosca	2	—	25	—
		112	4	460	6

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Benkovaz	3	—	31	—
»	Knin	1	2	7	4
»	Sebenico	1	—	24	—
»	Zara	3	—	59	—
		8	2	121	4
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin	2	1	39	5
»	Zara	2	—	5	—
Trentino	Borgo	1	—	4	—
»	Brunico	—	1	—	1
»	Cles	3	1	9	2
Venezia Giulia	Parenzo	—	2	—	6
		8	5	57	14
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Knin	1	—	2	1
»	Zara	—	1	—	1
		1	1	2	2
Colera dei polli.					
Trentino	Trento	1	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	25	278	3881
Rogna	18	116	466
Vaiuolo ovino	4	10	125
Malattie infettive dei suini	6	13	71
Carbonchio ematico	2	2	4
Colera dei polli	1	1	2
Carbonchio sintomatico	—	—	—

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	80 70	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.77	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 9 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,28 — Londra 50,68 — Svizzera 238 27 — New York 13,43 — Oro 200,93.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con decreto Luogotenenziale del 19 gennaio 1919:

Emanuelli Angelo, geometra di 3ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1919, con l'annuo assegno di L. 2162,50.

Con R. decreto 24 luglio 1919:

Orlando cav. Giovanni, ingegnere di 2ª classe, è, a sua domanda collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1919, con l'annuo assegno di L. 3600.

Con R. decreto del 27 luglio 1919:

Sergiacomi Ernesto, geometra di 4ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 25 luglio 1919.

Con R. decreto del 3 agosto 1919:

Busan Ettore, disegnatore di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° agosto 1919, con l'annuo assegno di L. 1770.

Melossu cav. Giovanni Battista, ingegnere capo di 1ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettiva, per motivi di salute, a decorrere dal 1° agosto 1919, con l'annuo assegno di L. 4700.

Con R. decreto 7 agosto 1919:

Pittella Giuseppe, ingegnere di 5ª classe, è a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, con decorrenza dal 1° luglio 1919, con l'annuo assegno di L. 1841,66.

Con R. decreto del 10 agosto 1919:

Gilli Ezio, geometra di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, con decorrenza dal 1° agosto 1919, con l'annuo assegno di L. 1458,33.

Rossi Romolo, geometra di 4ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° agosto 1919, con l'annuo assegno di L. 2475.

Con R. decreto 14 settembre 1919:

Cossu Battista, disegnatore di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1919, con l'annuo assegno di L. 1770.

Con R. decreto 2 ottobre 1919:

Sassella Martino, ingegnere di 4ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 21 settembre 1919.

Con R. decreto 6 ottobre 1919:

Orlandi Luigi, computista di 3ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1919, con l'annuo assegno di L. 2187,50.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano stato opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	26828	Patronato scolastico di Porcia (Udine) . . . . L.	30 —
Cons. 4,50 0[0	51853	Congregazione di carità di Buia (Udine). . . . . L.	150 —

Roma, 2 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 24).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	527036	28 —	Di Lorenzo *Assunta* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Napoli.	Di Lorenzo *Maria Assunta* di Angelo, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	115000	70 —	Merzani *Romilda* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Boston Mass. (America)	Merzani *Benildà* di Angelo, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	620088	35 —	Comola *Maria* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Pallanza (Novara), con usufrutto vitalizio a Comola Pietro di Giuseppe	Comola *Carolina-Maria* di Pietro, ecc., come contro
P. N. 4,50 0[0	11195	27 —	Casarin-Copola Giuseppe, Roberto, *Rina* di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. a Cagliari	Casarin-Copola o *Copula* Giuseppe, Roberto, *Caterina* di Luigi, ecc., come contro
3,50 0[0	751889	70 —	Casarin-Copola *Peppino*, Roberto e *Rina* di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. a Cagliari	Casarin-Copola o *Copula Giuseppe*, Roberto e *Caterina* di Luigi, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 13 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data della ricevuta: 31 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Turi Pietro fu Giuseppe (pos. n. 678642) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L. 810 — Consolidato 5 0[0 – Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 0[0	1043181 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Baldi prof. Dario fu avv. Raffaello, dom. in Cagliari . . . L. Per l'usufrutto: Baldi Giuseppa fu avv. Raffaello, nubile, domiciliata in Radda (Siena).	545 —
3.50 0[0	576688 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Congiuntamente e cumulativamente a Lala Dara Antonio fu Antonino e Lala Annetta fu Antonino, moglie di Aricò Michele fu Antonino, dom. in Palazzo Adriano . . . » Per la proprietà: Buccola Giuseppe, Antonino, Carmelo e Francesca, nubile, fu Salvatore, eredi indivisi del loro padre, domiciliati in Palazzo Adriano (Palermo)	17 50
»	576689 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Lala Anzon Antonino fu Giovanni, dom. a Palermo	14 —
»	576690 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Aprorelli Vincenzina fu Francesco, moglie di Giglio Luigi fu Alfonso, dom. in Palazzo Adriano (Palermo)	10 50
»	189751	Aquarone cav. prof. Bartolomeo fu Leonardo, dom. in Porto Maurizio . . . »	213 50
»	457577 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rossi Rosa fu Alessandro, moglie di Minozzi Alfredo, dom. in Monza (Milano) . . . » Per l'usufrutto: Ubaldi Carlotta fu Antonio, vedova di Rossi Alessandro	245 —
Cons. 5 0[0 (1918)	87406 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Saraceno Teresa fu Sebastiano, vedova di Amato Emanuele fu Vincenzo, dom. in Catania . . . » Per la proprietà: Amato Sebastiano fu Emanuele, dom. a Catania	1000 —
»	92334	Lombardi Delezia di Crispino, nubile, domiciliata a San Quirico (Grosseto) . . . »	50 —
3,50 0[0	531145	Capuzzo Giuseppe fu Antonino, dom. a Palermo . . . »	70 —
»	258362	Parisi Francesco Paolo fu Giuseppe, dom. a Calatafimi (Trapani) Vincolata . . . »	7 —
»	547019 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Falco Luigi fu Stefano . . . » Per la proprietà: Falco Maria di Luigi, minore, sotto la patria podestà del padre, dom. a Napoli	525 —
»	547020 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Falco Elena di Luigi, ecc., come la precedente	525 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	547021 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . . L. Per la proprietà: Falco Ida di Luigi, ecc., come la precedente.	525 —
»	547022 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Falco Bianca di Luigi, ecc., come la precedente.	525 —
»	547023 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Falco Ada di Luigi, ecc., come la precedente.	525 —
»	382062	Paone Giovanni di Ferdinando, domiciliato a Cagnano Amiterno (Aquila). Vincolata . . . . »	7 —
»	140851	Mulè Giovannina di Giuseppe, minorenne . . . . »	210 —
»	533817	Iacenna Ester di Modestino, moglie di Caielli Alfredo, dom. in Napoli . . . . »	70 —
»	742037	Camilla Remigio fu Giovanni, residente a Vicoforte (Cuneo). Vincolata . . . . »	35 —
»	754933	Intestata come la precedente . . . . »	91 —
»	513971	Confraternita di San Valentino in Stimigliano (Perugia) . . . »	17 50
»	513972	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	581330	Saccaro Michele fu Giuseppe. Vincolata . . . . »	56 —
»	732493	Di Sanzo Domenico fu Vincenzo, dom. a Saracena (Cosenza). Vincolata . . . . »	7 —

Roma, 31 ottobre 1919.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

BANDO DI CONCORSO

e statuto per l'assegnazione di borse di studio a giovani studenti delle provincie italiane redente.

Art. 1.

Per elargizione della Banca cooperativa dell'Associazione agraria parmense, del Consorzio agrario cooperativo di Parma, della Cassa di risparmio di Parma e di Anonimo munifico sono istituite presso la R. università di Parma per l'anno accademico 1919-920, n. 10 borse di studio a favore di studenti provenienti dalle provincie italiane redente (v. articoli 3, 4).

Art. 2.

Ciascuna borsa ha il valore di L. 500 pagabili presso la Cassa dell'Università in cinque rate mensili di L. 100, al 1° dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno.

La prima rata potrà essere pagata subito dopo l'assegnazione fatta dal Consiglio accademico (art. 4) senza produzione di altri documenti.

Per ottenere il pagamento delle rate successive ed eventualmente di rate arretrate non esatte, lo studente dovrà presentare un attestato di frequenza rilasciato dai professori dei corsi obbligatori a cui sarà iscritto.

Art. 3.

Delle suddette borse:

due sono riservate a studenti provenienti dalla Venezia tridentina, con preferenza a quelli di classe agricola;

le rimanenti otto saranno assegnate a studenti delle due Venezie, Tridentina e Giulia (compreso Fiume) o della Dalmazia, colla riserva che due di esse siano attribuite a studenti di medicina preferibilmente laureandi.

Art. 4.

Per concorrere alle suddette borse dovrà presentarsi domanda in carta libera indirizzata al presidente dell'Istituzione « Borse di studio per studenti delle terre redente » il rettore *pro-tempore* della R. Università di Parma, corredata dallo stato di famiglia e da documenti dai quali risulta la condizione economica di essa e la sua appartenenza alle Province sopra indicate e da un certificato relativo agli studi compiuti, attestante dei punti in essi ottenuti.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio 1920.

Dell'assegnazione delle borse giudicherà il Consiglio accademico

Parma, 20 dicembre 1919.

Il rettore: *A. Berenini.*

Il ff. direttore di segreteria: *G. Vandini.*

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO

Domenica, 21 dicembre 1919.

(Continuazione).

Presidenza del presidente ORLANDO.

Seguito della discussione sulla proroga dell'esecizio provvisorio dei bilanci.

NITTI. Sgombrato il campo da tali preconcetti, la verità sulla questione di Fiume è che essa non era materia di trattati che fu richiesta successivamente alla guerra, che in questa questione pertanto gli

Alleati possono avere un punto di vista diverso dal nostro senza venir meno ai loro doveri e alla loro amicizia verso di noi. (*Commenti*).

Pur riconoscendo che Fiume è città italianissima, non dobbiamo considerare questa questione in modo astioso ed ostile verso i nostri Alleati, e non possiamo dire, con giustizia, che, senza Fiume e le terre dalmate, sono falliti i fini essenziali della nostra guerra. (*Commenti*).

Abbiamo vinto e abbiamo avuto ciò che chiedevamo prima della guerra.

La questione di Fiume è sorta dopo che, in conseguenza della guerra, la fisonomia politica dell'Europa si è venuta profondamente modificando, e dopo che il plebiscito di quella eroica città, ha fatto della aspirazione di Fiume una aspirazione cara al nostro cuore. (*Approvazioni*).

Il Governo farà quanto è possibile perchè i diritti di Fiume siano rispettati. (*Vive approvazioni*). E può aggiungere che niuna cosa fino ad ora è compromessa. (*Commenti*).

Senonchè non solo non bisogna venir meno al rispetto dovuto agli Alleati, ma l'Italia, come deve portare una nota umana nei rapporti coi nemici vinti, così deve avere una nota di cordialità verso i popoli coi quali è stata insieme in guerra.

Al disopra di tutto conviene aver presente che l'Italia deve essere e deve considerarsi come una forza viva e fattiva di democrazia e di pace.

Il 12 settembre si è determinata in Fiume una situazione non facile. L'oratore fu censurato aspramente per le dichiarazioni che allora fece alla Camera. Ma il tempo giudicherà. Quanto a sè, l'oratore è sicuro di aver parlato con assoluta probità di propositi e come doveva parlare il capo del Governo d'Italia, e cioè di un paese che non può a cuor leggiero essere lanciato in pericolosa avventura.

Gli Alleati, con cortese riguardo, hanno lasciato a noi, ed al tempo, di risolvere la situazione. Il Governo intanto, se dovette interrompere i rapporti diretti con la città di Fiume, non poteva consentire che la nobile città avesse a soffrire. Epperò subito provvide, per mezzo della Croce Rossa, a vettovagliare la città.

Il Governo inspirò la sua azione allo scopo che non si versasse sangue italiano e che nel dissenso circa i mezzi pel conseguimento di un alto fine comune non si frapponesse nella nostra via alcuna vittima italiana.

È stata dunque cura del Governo di evitare ogni conflitto non assolutamente necessario per non invelenire i rapporti interni della vita nazionale e per continuare più serenamente le trattative cogli Stati esteri e alleati.

Il ministro degli esteri ha esposto i termini del progetto da noi presentato, con la considerazione amichevole della Francia e dell'Inghilterra. Ma non ancora si è giunti ad una conclusione.

Intanto perchè i nobili cittadini di Fiume non si credessero abbandonati da noi, il Governo ha dichiarato che considerava come un minimo le proposte da esso formulate circa Fiume.

In pari tempo il Governo ha invitato le forze regolari e irregolari, che colà erano, di ritirarsi dalla città. La grande maggioranza della popolazione fiumana ha accolto con simpatia questo passo del Governo italiano.

A Fiume si è prodotto un largo movimento di opinione favorevole alla condotta e alla tesi del Governo.

Ed in una riunione del Consiglio nazionale, tenuta pochi giorni or sono, fu deciso, alla quasi unanimità, di accettare le proposte e il programma del Governo italiano.

Siccome questo voto, che era l'espressione legale di questa illegale situazione, se rispondeva evidentemente allo stato degli spiriti, ma non al sentimento di una minoranza faziosa, si pensò di interrogare, per mezzo di un plebiscito il popolo di Fiume.

Sul risultato di questo plebiscito, che fu tenuto giovedì scorso, mancano notizie precise, ma da quelle sinora giunte sembra che abbiano votato più della metà degli inscritti e che i quattro quinti si siano dichiarati per la tesi del Consiglio nazionale. (*Vive approvazioni - Commenti*).

Senonchè le minoranze che sono in Fiume, non hanno permesso neanche questa volta il libero esplicarsi della volontà popolare e non pare che il plebiscito avrà la sua esecuzione. (*Commenti animati*).

Non importa! Ciò che è chiaro è che anche nel sentimento della cittadinanza di Fiume è entrato il convincimento che il Governo d'Italia non è indifferente al grido di dolore che gli viene da Fiume, non è indifferente alla sorte di Fiume. (*Vivissime approvazioni*).

Basta questo pensiero per consentire di agire con serenità e con maggior decisione. (*Vivissime approvazioni - Applausi - Commenti - Interruzioni all'estrema sinistra*).

Invoca intanto tregua ai conflitti e ai rancori. Si lasci che il Governo agisca con moderazione per modo che questo incidente non lasci tracce dolorose.

All'onorevole Federzoni, che si dichiara pel mantenimento del presente stato di fatto, osserva che noi abbiamo bisogno di uno stato di diritto che sia garanzia di pace per tutti. E di questo confida che anche i popoli jugoslavi si persuaderanno.

Ripete che la questione di Fiume non è affatto compromessa e che da parte della Francia e dell'Inghilterra ha un consenso amichevole se non una completa adesione, e che la corrente dominante nella città di Fiume è ormai nel senso delle vedute del Governo italiano.

Per quanto riguarda l'altra grave questione della Dalmazia, dopo gl'incidenti del 19 novembre, rileva che l'ammiraglio Millo fece in quella occasione la dichiarazione che il Patto di Londra deve essere integralmente rispettato. Questa dichiarazione non è consentita ad un ammiraglio, ed il Governo espresse all'ammiraglio Millo la sua disapprovazione, ricordando e riaffermando che il potere militare deve essere subordinato al potere civile, al Governo civilmente responsabile. (*Vivi applausi - Commenti animati*).

L'ammiraglio Millo rimane al suo posto per il solo adempimento dei suoi doveri militari. Si accerteranno, a suo tempo, le responsabilità. (*Commenti*).

Spera che le sincere parole del Governo persuaderanno la Camera e il Paese. L'avvenire dirà quali sforzi il Governo abbia fatto per evitare, da un lato, dolorosi conflitti, e, d'altro lato, pericolose complicazioni, tutelando, in pari tempo, energicamente, i diritti e gli interessi d'Italia. (*Vive approvazioni - Interruzioni e rumori all'estrema sinistra*).

Si è richiesto al Governo un programma. Esso consiste nel fermo proposito di uscire, al più presto, dalle presenti difficoltà.

Conviene perciò evitare a tutti i costi che si determini nella Camera e nel paese una troppo profonda scissione.

L'oratore si propone di indurre i socialisti, anche loro malgrado, a collaborare alla salvezza del paese. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Nessuno vuole avventure, nessuno vuole nuove guerre. A questo proposito annuncia che alla ripresa dei lavori presenterà un disegno di legge diretto a regolare la dichiarazione di guerra in relazione all'articolo 5 dello Statuto, col riconoscimento delle più ampie facoltà del Parlamento. (*Vivi applausi su tutti i banchi - Commenti*).

Nulla è più grande per la dignità del Parlamento che conquisterà uno dei diritti essenziali per la vita della nazione.

Facile sarebbe un programma di grandi promesse, che non costano nulla. Ma non devesi promettere che ciò che si ha la sicurezza di mantenere.

Ripete che intanto quel che più importa è vincere le difficoltà, d'altronde prevedibili e dall'oratore prevedute, dall'attuale periodo del dopo guerra.

Ha intanto la sicurezza che l'Italia sarà il primo fra i paesi d'Europa che uscirà dalle presenti distrette finanziarie.

Per quanto riguarda il nostro atteggiamento verso le popolazioni che sono venute con noi, come ha dichiarato ai rappresentanti delle popolazioni dell'Alto Adige, la politica di larga autonomia, che

sarà adottata nei loro riguardi, sarà tale da garentire non solo i loro interessi, ma anche i loro sentimenti. Questo dicasi anche in riguardo dei nuovi nuclei slavi che entrano a far parte del nostro Paese.

La necessità immediata è ora di avere il credito all'estero per rifarci su quella via che, attraverso grandi sacrifici, ci deve guidare all'auspicata prosperità.

Il cammino sarà doloroso, e perciò il Governo conta sul leale concorso anche degli avversari, nell' interesse delle classi lavoratrici.

Il presente periodo ricorda un uguale periodo di concitazioni, di difficoltà, di agitazioni, che l' Inghilterra attraversò dopo le guerre napoleoniche.

Eppure fu in quegli anni torbidi e agitati che maturarono i germi della futura potenza economica dell' Inghilterra.

E così, concludendo, l' oratore ha ferma fede che, attraverso le difficili e dolorose prove dell' ora presente, maturerà la prosperità e la grandezza d' Italia. (*Vivissime approvazioni — Vivissimi e prolungati applausi — Commenti animati*).

Voci. Chiusura!

PRESIDENTE, mette a partito la chiusura della discussione.

(*E' approvata — la seduta è sospesa per alcuni minuti*).

(*Continua*).

COMITATO ESECUTIVO

per le onoranze ai ferrovieri dello Stato caduti in guerra

Sede: Direzione generale delle ferrovie di Stato - ex-villa Patrizi

ROMA

PROGRAMMA di concorso nazionale per un monumento da erigersi in Roma alla memoria dei ferrovieri dello Stato caduti in guerra.

1. È bandito un pubblico concorso, fra scultori italiani, per un monumento da elevarsi in Roma alla memoria dei ferrovieri dello Stato caduti in guerra o per causa della guerra, in servizio militare o ferroviario.

2. Le parti scultoree essenziali del monumento e le iscrizioni dovranno essere in bronzo; ma è lasciata ai concorrenti piena libertà nello svolgimento del tema, nella scelta e nell'impiego del materiale da costruzione, nelle dimensioni dell'opera in rapporto alle particolari condizioni locali. Si vuole tuttavia che il monumento porti anche qualche impronta propria della classe ferroviaria; e che, oltre all'epigrafe da stabilirsi, vi figurino pure in qualche modo i nomi dei caduti, che son circa ottocento.

3. Per l'esecuzione e l'erezione del monumento è stanziata una somma di lire duecentocinquantamila (250.000). Il Comitato fornirà gratuitamente, nella quantità occorrente e fino al massimo di sei tonnellate, il bronzo di cui dispone. Le fondazioni fino al livello del suolo saranno eseguite dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato a proprie spese.

4. Il monumento dovrà sorgere entro il recinto, di proprietà delle ferrovie dello Stato, in cui si sviluppa la via carrozzabile di accesso alla fronte principale del palazzo della Direzione generale (ex-villa Patrizi). Quest'area, con l'ubicazione approssimativa del monumento e dell'accesso carrozzabile, è raffigurata nella tavola qui annessa, la quale dà anche un'idea della sistemazione generale che in armonia con la sede del monumento potrà darsi a tutto il recinto.

5. I concorrenti dovranno presentare come progetto un bozzetto in gesso a tutto rilievo dell'insieme del monumento, nelle dimensioni di un sesto dell'esecuzione, e lo sviluppo pure in gesso di un elemento principale figurativo del monumento stesso, nelle dimensioni di un terzo dell'esecuzione. I progetti dovranno essere accompagnati da una relazione esplicativa e potranno anche essere illustrati con disegni, fotografie, ecc.

6. I progetti dovranno essere contrassegnati con un motto, il quale sarà ripetuto sopra una busta suggellata, contenente il nome e l'indirizzo esatto dell'autore. Questa busta sarà aperta soltanto qualora il relativo progetto sia proposto per la scelta o premiazione.

7. I progetti e i documenti che li accompagnano dovranno essere consegnati, completi in ogni loro parte, alla sede del Comitato (Direzione generale delle ferrovie di Stato in Roma, ex-villa Patrizi) non più tardi delle ore 12 del giorno 1° luglio 1920, trascorso il quale termine di tempo non potranno più per nessuna ragione essere ricevuti.

8. Una Commissione composta di tre noti artisti (di cui almeno due scultori), che saranno designati dal Ministero dell'istruzione pubblica (Antichità e belle arti), e di due membri del Comitato esecutivo, che saranno designati dal Comitato stesso, esaminerà i progetti, e, classificandoli secondo il loro merito artistico, giudicherà se il migliore di essi sia, tanto per merito assoluto quanto in rapporto alla somma stanziata, degno di essere prescelto per la esecuzione.

9. Il giudizio della Commissione sarà inappellabile. L'autore del progetto che sia prescelto sarà incaricato dell'esecuzione dell'opera, sotto l'osservanza delle condizioni del capitolato d'onori qui appresso riportato e del contratto, da stipularsi in base al capitolato stesso. Il risultato del concorso verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del regno d'Italia e sui principali giornali quotidiani di Roma.

10. Sono assegnati tre premi, uno di L. 5000, uno di L. 3000 ed uno di L. 1000, rispettivamente ai tre progetti che, seguendo il prescelto in ordine di classifica, siano dalla predetta Commissione giudicati meritevoli dei premi stessi. Il progetto vincitore e quelli premiati rimarranno di proprietà del Comitato.

11. Il Comitato si riserva il diritto di fare introdurre nel progetto prescelto, col consenso dell'autore, le modificazioni del caso, includendole nel contratto senza che possano dar luogo ad alcun maggior compenso.

12. Dopo il giudizio della Commissione i progetti verranno esposti al pubblico per un periodo di 10 giorni.

13. I progetti non premiati dovranno essere ritirati entro un mese dalla pubblicazione del risultato del concorso, presentando la ricevuta rilasciata all'atto della loro consegna: trascorso tale termine di tempo, il Comitato non risponderà della conservazione di essi.

14. Il Comitato non assume di eseguire spedizioni, svincoli ferroviari, trasporti, ecc., per conto dei concorrenti; nè risponde dei danni derivanti da ritardi, trasporti, consegna delle opere e loro collocamento e rimozione nei propri locali, ecc.

15. L'Amministrazione delle ferrovie di Stato concede il trasporto gratuito, sulle proprie linee, dei progetti che debbano partecipare al concorso, ovvero che vengano, dopo il ritiro, rispediti alle stazioni di primitiva provenienza; come pure dei materiali occorrenti per l'esecuzione del monumento o pel trasporto delle parti di monumento già eseguite. Questa concessione si intenderà fatta a condizione che l'Amministrazione ferroviaria non debba rispondere di nessun danno o avaria, da qualsiasi causa derivanti. Per fruirne, ed ottenere gli appositi documenti, gli interessati dovranno in tempo debito farne richiesta scritta al Comitato, indicando esattamente nella richiesta stessa: mittente e destinatario (escluso come tali il Comitato) e relativi indirizzi; stazioni mittente e destinataria; natura, quantità e peso dei singoli colli; vagoni eventualmente occorrenti. Per i trasporti a carro completo, il carico e lo scarico dei vagoni devono essere eseguiti rispettivamente dallo speditore e dal destinatario.

Roma, 22 dicembre 1919.

Il presidente: *C. Crova.*

Il segretario: *L. G. Maccallini.*

Al programma sono allegati: un capitolato di oneri, una tavola illustrativa ed alcune note sull'opera ferroviaria in guerra. Per averne copia, rivolgersi ai sodalizi artistici, ovvero alla sede del Comitato (Direzione generale ferrovie dello Stato, Roma).

CRONACA ITALIANA

S. E. il ministro Dante Ferraris è partito l'altra sera per Parigi, chiamatovi da S. E. il presidente del Consiglio, dove con Lloyd George e con gli altri ministri alleati verranno trattate le questioni economiche che interessano l'Italia.

Il ministro delle colonie, on. Rossi, ed il Governatore senatore De Martino, accompagnati dai loro capi di gabinetto, sono giunti sabato scorso a Bengasi, a bordo dell'*Agordat*, ricevuti dal segretario generale e dalle autorità civili e militari.

Al loro sbarco sono stati fatti oggetto di una entusiastica dimostrazione da parte della popolazione italiana ed araba.

Il ministro Rossi, accompagnato dal governatore, on. De Martino, ha visitato gli stabilimenti civili e militari.

Alle ore 17 il governatore ha offerto un ricevimento in onore del ministro, al quale sono intervenuti i funzionari civili e militari e le notabilità italiane ed arabe. Era presente al ricevimento anche Sidi Redà.

Ieri mattina il ministro Rossi è intervenuto ad un ricevimento offerto in suo onore alla Beladia.

Hanno parlato i commissari municipali Rollini e Saleh el Mehdui ai quali ha risposto il ministro, ringraziando la cittadinanza.

Nel pomeriggio l'on. Rossi si è recato a Coefia per visitarvi la Colonia penale agricola.

Alla sera ha avuto luogo un pranzo ufficiale e uno spettacolo di gala al Teatro nazionale.

Questa mattina il ministro è partito per l'interno, accompagnato dal governatore, on. senatore De Martino.

La commemorazione di Guido Baccelli. — In Campidoglio, l'altro ieri mattina, Roma commemorò in forma solenne, l'illustre suo figlio Guido Baccelli, inaugurandone l'effigie in marmo, opera del prof. Enrico Tadolini.

Nel grandioso salone degli Orazi e Curiazi erano presenti numerose personalità politiche e amministrative, fra le quali notavansi le LL. EE. i ministri Alfredo Baccelli e il generale Albricci, e i sottosegretari di Stato Visocchi e Celli, S. E. il presidente del Senato, on. Tittoni, molti senatori e deputati e autorità di pubbliche Amministrazioni.

Spesso interrotto da applausi, pronunziò il discorso inaugurale l'on. senatore Apolloni, sindaco di Roma. Parlò, poscia il professor Ascoli, esaminando con degna parola la figura di scienziato e di umanitario dell'illustre estinto.

Sul busto venne deposta una ricca corona d'alloro con nastri dai colori municipali.

In memoria di Francesco Crispi. — Ieri Palermo, imbandierata e animatissima, ha reso solenni onoranze alla memoria di Francesco Crispi, ricorrendo il primo centenario della sua nascita.

Il sindaco pubblicò un patriottico manifesto, e, nella mattinata, un immenso corteo, percorrendo le principali vie, si recò al monumento dell'illustre patriotta a deporvi numerose corone. Parlò fra grandi applausi, il prof. Alberto Friscia.

Numerose adesioni di senatori e deputati pervennero al Municipio.

Per il prestito nazionale. — Si è costituito giorni fa anche a Vicenza un Comitato provinciale pel Prestito ed ha iniziato una estesa azione di propaganda.

Fino a tutto sabato scorso sono stati sottoscritti oltre 50 milioni di lire, cioè la più larga cifra raggiunta nel Veneto.

Si prevede uno splendido risultato della sottoscrizione.

Secondo notizie fornite dalla Banca d'Italia, sino a ieri sono stati sottoscritti a Palermo al Prestito nazionale 100 milioni.

Il Comitato locale delle Banche consorziate di Genova comunica che a tutto ier l'altro le sottoscrizioni al Prestito nazionale ascendevano a 418 milioni 348 mila lire.

Le sottoscrizioni per il Prestito nazionale hanno raggiunto sinora a Torino la somma di lire 368 milioni oltre ai 100 milioni della Cassa di risparmio.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

L'AJA, 7. — Il presidente della Camera ha dichiarato alla seduta odierna che il Governo presenterà assai prossimamente il progetto di adesione dei Paesi Bassi alla Società delle nazioni, progetto che sarà discusso d'urgenza.

LISBONA, 9. — Il presidente del Consiglio dimissionario, Cardoso, ha così composto il nuovo Gabinetto:

Presidenza ed interni: Cardoso.

Giustizia, Lopez Cardoso — Finanze, Antonio Maria Da Silva — Colonie, Alvaro De Castro — Guerra, Elder Ribeira — Marina, Bocha Cunha — Affari esteri, Melo Berreto — Lavori, Josè Domingues de Santos — Commercio, Ernesto Navarro — Agricoltura, Jan Luis Ricardo — Istruzione pubblica, De Oliveira.

MADRID, 9. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio rende conto degli incidenti a Saragozza e dichiara che il Governo ha deciso di mantenere l'ordine e di combattere il sindacalismo terrorista.

Datò, capo del partito conservatore, dichiara che offre al Governo un appoggio senza riserve per ristabilire l'ordine sociale e la disciplina.

PARIGI, 10. — L'*Echo de Paris* afferma che una nota redatta da Lloyd George dopo i colloqui di Londra e subito dopo approvata da Clémenceau è stata consegnata all'on. Nitti ieri mattina.

PARIGI, 10. — Von Simpson e von Lersner hanno firmato il protocollo di armistizio, alle ore 16,3, nel gabinetto del ministro Pichon. La cerimonia dello scambio della ratifica è terminata alle ore 16,15.

PRAGA, 10. — Il Governo ha preso in affitto ventidue stanze all'albergo Palace, per alloggiare il cancelliere di Stato austriaco ed il suo seguito.

A tale proposito le *Narodni Listy* scrivono:

Le nostre relazioni con l'Austria sono fissate dal trattato di pace. La Ceko-Slovacchia ha stretto i più cordiali rapporti con Vienna ed il governo di Praga non ha subìto alcuna pressione a scapito dei propri interessi economici.

Il giornale si chiede poi se, data la sua situazione critica, Renner avrà il potere e la possibilità di far accettare nella sua patria le decisioni che saranno prese a Praga.

WASHINGTON, 11. — Il governo degli Stati Uniti ha fatto conoscere formalmente alla Germania che le condizioni stabilite nell'armistizio continuano a regolare le relazioni tra la Germania e gli Stati Uniti.

WASHINGTON, 11. — La riunione del Congresso del partito democratico per l'elezione presidenziale si terrà a San Francisco il 28 giugno, quella del partito repubblicano l'8 giugno.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*